



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 2

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

riunitasi in data 02 Febbraio 2016 alle ore 13:30 c/o gli Uffici della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in Viale Tiziano n. 74, Roma, composta dagli Avv.ti:

Enrico VALENTINI – Presidente Relatore

Augusto Di MARZIANTONIO- Componente

Gianluca SIMEONI - Componente

Per decidere in ordine al ricorso presentato dall'atleta ERIK PEZZETTA e dall'Associazione Sportiva OSD TAURUS BUJA HOCKEY, avverso il provvedimento del GUN c.u. n. 23 del 16/12/15;

FATTO

Con il reclamo in oggetto, tempestivamente preannunciato con PEC, tuttavia pervenuto effettivamente alla Segreteria di questa Corte a mezzo PEC soltanto in data 19 Gennaio 2016, i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'invalidità della decisione impugnata in quanto non correttamente notificata agli interessati e, in via subordinata, ridursi la sanzione comminata all'atleta Pezzetta.

All'udienza del 22.01.2016 veniva ascoltato l'atleta Pezzetta assistito dal proprio difensore Avv. Rolando Fanella, i quali illustravano una dinamica dei fatti diversa da quella di cui alla decisione del GUN insistendo nelle istanze formulate con il ricorso.

La Corte, preso atto che non era pervenuta alla segreteria della Corte medesima alcuna documentazione attestante il corretto invio dell'impugnazione, rinviava all'udienza odierna.



La prova del tempestivo invio a tutt'oggi non è stata fornita.

DIRITTO

Il ricorso non risulta depositato o comunque comunicato nei termini previsti dal regolamento (art. 71), con conseguente inammissibilità dello stesso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso in quanto non depositato o comunque comunicato nei termini previsti dal regolamento (art. 71).

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Roma, lì 02 Febbraio 2016.

F.to Avv. Enrico VALENTINI – Presidente

F.to Avv. Augusto Di MARZIANTONIO- Componente

F.to Avv. Gianluca SIMEONI - Componente